



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO
LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

SERVIZIO CENTRALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO
UFFICIO B4 - REGISTRO DELLE IMPRESE

Roma, li 7 agosto 2003

Prot. n. 555986

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
LORO SEDI

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
- Assessorato dell'industria, del commercio dell'artigianato e
dei trasporti
11100 - AOSTA

CIRCOLARE N. 3564/C

e, p.c.: ALL'UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 - ROMA

ALLA INFOCAMERE S.c.p.a.
ROMA
PADOVA

ALL'ISTITUTO
GUGLIELMO TAGLIACARNE
Appia Pignatelli, 62
00178 - ROMA

Oggetto: Prime indicazioni attuative dell'art. 8 - bis, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, convertito in legge 1 agosto 2003, n. 200

Come noto l'art. 8-bis del decreto legge 147/2003, introdotto in sede di conversione in legge, ha stabilito tra l'altro, che il termine per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli art. 2383, 2400 e 2435 del c. c., è fissato al 31 ottobre 2003.

Si deve tener conto che la norma in parola è stata approvata dalle Camere il 31 luglio 2003, e pertanto oltre il termine ultimo previsto dalle norme del codice civile per il deposito dei bilanci.

A tal uopo si osserva che, al fine di garantire l'efficacia della disposizione normativa non risultano sanzionabili i comportamenti delle imprese che hanno provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio presso i competenti uffici del Registro delle Imprese, oltre il 30 luglio e prima della effettiva entrata in vigore della norma di cui in oggetto (3 agosto 2003).

Appare evidente infatti che tale considerazione si fonda anche e soprattutto sul principio generale statuito dall'art. 2 del codice penale, che esclude la punibilità dei fatti, che secondo una legge posteriore non costituiscono più fattispecie di reato, e sul principio speciale stabilito dall'art. 3 della legge 14 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con l'art. 5 del codice penale, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 23-24 marzo 1988, n. 364, che esclude la responsabilità dell'agente per errore causato da incertezza normativa.

Si deve tuttavia precisare che la facoltà di deposito, prevista dalla norma in oggetto, appare limitata alle sole disposizioni di cui agli art. 2383, 2400 e 2435 c.c., direttamente interessati dalla più volte richiamata norma.

IL DIRETTORE GENERALE
(Mario Spigarelli)

F.to M. Spigarelli

MM

Maceroni